

CH-3003 Berna

A tutte le banche e commercianti di valori mobiliari

Rif.: 2009-04-30/97
Contatto: Nicolas Ramelet
Tel. diretto: 031 327 94 58
E-mail: aml@finma.ch
Berna, 17 giugno 2009

Comunicazione FINMA 3 (2009)

Dati dei clienti bancari: informativa per la clientela sui rischi residui nel traffico dei pagamenti e nella negoziazione di titoli

Gentili signore, egregi signori,

nell'ambito del traffico dei pagamenti e della negoziazione di titoli i vostri istituti si scambiano costantemente informazioni e comunicazioni. Per quanto riguarda le transazioni di titoli e le operazioni di pagamento internazionali - e talvolta anche nazionali - nonché le richieste di informazioni, questo scambio avviene attraverso il sistema SWIFT, divenuto ormai uno strumento irrinunciabile per assicurare i collegamenti necessari tra tutte le banche ed eseguire correttamente le transazioni per conto dei clienti. La sicurezza dei dati viene garantita dai rigorosi standard SWIFT. Tuttavia, questo sistema immagazzina i dati all'estero: fino al 2012, infatti, i dati verranno stoccati nei Paesi Bassi e negli USA, dopodiché in Svizzera e nei Paesi Bassi. Sotto il profilo tecnico non è stato possibile trovare una soluzione praticabile a costi sostenibili in alternativa al sistema SWIFT per tutte le operazioni di pagamento e le transazioni di titoli a livello nazionale.

I dati immagazzinati all'estero non sono più soggetti alla legislazione svizzera. Inoltre, le autorità estere vi hanno accesso conformemente alle disposizioni di legge vigenti nel luogo di stoccaggio. Alla luce di questi rischi residui, l'Associazione svizzera dei banchieri, in collaborazione con la FINMA e l'Incaricato federale della protezione dei dati, ha partecipato alla stesura di un'informativa generale per i clienti che può essere scaricata nei siti www.swissbanking.org e www.finma.ch.

Per questo al vostro istituto raccomandiamo di:

- entro fine 2009, sensibilizzare la clientela esistente ai rischi legati al traffico dei pagamenti e alla negoziazione di titoli in maniera generale, ad esempio tramite gli estratti conto o nell'ambito dell'invio di fine anno, e richiamare l'attenzione sull'informativa dell'Associazione svizzera dei banchieri pubblicata su www.swissbanking.org e www.finma.ch;

Rif.: 2009-04-30/97

- informare quanto prima i nuovi clienti all'atto dell'apertura della relazione d'affari, e comunque al più tardi a partire dal 2010;
- alla prossima occasione utile inserire quest'informazione nei contratti standard (ad esempio nelle condizioni generali o nella documentazione di apertura di un conto).

Cordiali saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Dr. Urs Zulauf

Léonard Bôle

Archivio